

Sanità, indennità durante le ferie e incarichi più regolati

Indennità anche durante le ferie e rigorosa disciplina degli incarichi sono tra i punti maggiormente qualificanti della preintesa sottoscritta mercoledì scorso del Ccnl relativo al comparto Sanità, che chiude la tornata dei rinnovi per le aree professionali.

Il contenzioso per il riconoscimento delle varie indennità anche nei periodi di ferie è particolarmente intenso proprio nell'ambito del lavoro pubblico nelle strutture sanitarie. La preintesa interviene, coerentemente con gli altri accordi pubblici, per stabilire un criterio in base al quale assicurare ai dipendenti un trattamento non deteriore e tale da non disincentivare la fruizione dei riposi, come stabilito dalla giurisprudenza eurounitaria e dalla Cassazione.

Si introduce, quindi, nelle giornate di ferie l'indennità giornaliera denominata "Indennità ferie". Il calcolo per quantificarla è un po' complesso: si farà riferimento, per ciascun dipendente, alle indennità elencate nella tabella connessa all'articolo 28, comma 2, della preintesa, e specificamente a quelle "complessivamente percepite dal dipendente nel corso del semestre (gennaio-giugno o luglio-dicembre) che precede la fruizione delle ferie".

Il calcolo da effettuare è sommare le indennità complessivamente percepite nel semestre e dividerlo per 6 e ulteriormente dividerlo per 26.

L'indennità spetterà, comunque, a condizione che a esito del calcolo risulti almeno pari ad euro 3, per avere quel tasso di "rilevanza" richiesto dalle ultime pronunce della Cassazione.

In quanto agli incarichi da assegnare e dei criteri da applicare per la loro graduazione ed assegnazione ai dipendenti la preintesa conferma la disciplina degli incarichi molto dettagliata già prefigurata nelle bozze esaminate.

Si afferma l'idea che l'attribuzione e valutazione di incarichi particolari ai dipendenti faccia parte della gestione del rapporto di lavoro: pertanto spetta alla contrattazione dettagliare regole operative che fin qui hanno trovato spazio soprattutto nella legge (il d.lgs 150/2009) o nei regolamenti sul funzionamento degli uffici.

Gli incarichi troveranno presu-

posto nelle maggiori responsabilità ed impegno, ai quali sono poi riconnessi i particolari trattamenti economici previsti.

In ciascuno dei ruoli sanitari sono istituite tre tipologie di incarico: quello "di posizione", destinabile al solo personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione; quello di "funzione organizzativa", per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari; e infine quello di "funzione professionale", per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari.

Un rapporto di gerarchia regola i vari incarichi: quelli di posizione sono sovraordinati agli incarichi di funzione organizzativa e questi sono a loro volta sovraordinati agli incarichi di funzione professionale: in tal modo si contribuisce a chiarire anche il peso lavorativo e retributivo connesso.

Per il conferimento varrà il possesso di particolari esperienze, conoscenze e titoli, dimostrati nello svolgimento delle funzioni. Gli enti del comparto dovranno istituire, mediante propri atti di organizzazione, gli incarichi, determinando la loro quantità e pesatura: gli incarichi di posizione, comunque, non potranno essere in numero maggiore del 20% degli incarichi di funzione organizzativa e professionale di "complessità media".

Particolarmente di rilievo la specificazione dei molti criteri che gli enti dovranno adottare per la graduazione delle funzioni, dettata direttamente dal Ccnl.

Il processo di attribuzione dovrà passare per la pubblicazione di un avviso/interpello, per invitare gli interessati a candidarsi e nel quale specificare gli elementi ponderali utili a determinare, in modo trasparente, la graduatoria finale in esito alla quale sceglie i dipendenti destinatari degli incarichi.

Luigi Oliveri

— Riproduzione riservata —



Peso: 29%